

Novità per l'eolico sulla cumulabilità degli incentivi e non solo.

Impianti eolici di taglia fino a 200 kW

Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e il Decreto ministeriale 6 luglio 2012 introducono alcune interessanti novità riguardo la cumulabilità degli incentivi e sulla loro durata.

sino al 2012		1 gennaio 2013	
La tariffa onnicomprensiva non è cumulabile con incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria .. in conto capitale .. art. 2, comma 152 della Legge Finanziaria 2008	Divieto di cumulo con incentivi in conto capitale	Il diritto agli incentivi ... è Cumulabile ...: b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW ... Art. 26 D.lgs 3 marzo 2011 , n. 28	Cumulo con incentivi in conto capitale 40%
La tariffa onnicomprensiva ha una durata di quindici anni art. 2, comma 145 della Legge Finanziaria 2008	La tariffa si percepisce per 15 anni	Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale Art. 6 Decreto ministeriale 6 luglio 2012	La tariffa si percepisce per 20 anni (vita utile)
TARIFFA ONNICOMPRESIVA impianti di taglia inferiore a 200 kW Tabella 2 Articolo 2, comma 144 della Legge Finanziaria 2008	€cent/kWh 30	TARIFFA INCENTIVANTE Eolica On-shore Allegato 1 Art. 7 Decreto ministeriale 6 luglio 2012	1<P≤20 €cent/kWh 29,1 20<P≤200 €cent/kWh 26,8

L'art. 26 D.lgs. 3 marzo 2011 , n. 28 fa riferimento alle diverse fonti rinnovabili, pertanto le previste condizioni di cumulabilità riguardano anche gli **impianti fotovoltaici**

Quanto esposto nella presente tabella, fatte salve diverse determinazioni del GSE, offre un contributo interpretativo del quadro normativo attuale - 17/10/2012

Agenzia Laore Sardegna
Servizio per le politiche di sviluppo rurale e delle filiere agro-alimentari
Unità organizzativa Informazione comunitaria

Daniele Galasso
Tel 0792558249, Cell 3385356931
e-mail DanieleGalasso@agenzialaore.it

D.lgs 3 marzo 2011 , n. 28

Articolo 26

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:

a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di

potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento;

c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale,

con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;

d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;

e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto

legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

3. Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia.

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012

Art. 29

(Cumulabilità di incentivi)

1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012

Art. 12

(Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta)

.....

4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.

.....